

	Repertorio n. 31258	Raccolta n. 17926
	VERBALE DI ASSEMBLEA	REGISTRATO A MILANO <i>Ufficio Territoriale DP II</i>
	Repubblica Italiana	il 11/11/2022
	L'anno 2022 (duemilaventidue)	n. 116118 Serie 1T
	il giorno 7 (sette) del mese di novembre	
	alle ore 18.20 (diciotto e minuti venti),	
	in Milano, nel mio studio in viale Beatrice d'Este n. 27,	
	avanti a me dottor Piero Marin, Notaio in Milano,	
	iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,	
	è comparsa la signora	
	Gardi Fulvia Marina, nata a Milano il 17 agosto 1961, domiciliata per la carica presso	
	l'infracitata sede,	
	della cui identità personale io Notaio sono certo,	
	la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio	
	Direttivo ed in rappresentanza dell'associazione avente la denominazione	
	"Podenco's Angels Rescue -	
	organizzazione non lucrativa di utilità sociale",	
	con sede in Milano, via Pietro Custodi n. 8,	
	codice fiscale 93550140151,	
	e richiede a me Notaio di dare atto dello svolgimento dell'Assemblea degli associati,	
	qui riunita per questo giorno ed ora a seguito di convocazione effettuata - nel rispetto	
	del vigente statuto - con raccomandata inviata tramite "mail" in data 26 ottobre 2022.	
	Ai sensi del vigente statuto assume la presidenza la comparsante, nella predetta sua	
	qualità, la quale constatata	
	° la presenza - in proprio e per delega - di tutti gli 8 (otto) associati aventi diritto al vo-	

to, essendo intervenuti

in proprio

^ Gardi Fulvia Marina, sopra generalizzata

^ Cioffi Raffaele, nato a Milano il 13 febbraio 1980

^ Pirovano Riccardo, nato a Monza il 14 gennaio 1966

^ Casanova Laura, nata a Milano il 3 ottobre 1965

^ Quaranta Remo, nato a Jesi (Ancona) il 15 dicembre 1955

^ Cicala Sara, nata a Milano il giorno 11 luglio 1981

per delega (in capo alla signora Casanova Laura)

^ Villani Alice, nata a Milano il 9 gennaio 1978

^ Costanza Stefania, nata a Liegi (Belgio) il 27 luglio 1970;

° la presenza del Consiglio Direttivo, in persona della comparente medesima e dei Consiglieri signori Cioffi Raffaele e Quaranta Remo.

Il Presidente dichiara pertanto la riunione validamente costituita, ai sensi del vigente statuto, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) approvazione di un nuovo statuto ai fini dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Passando alla trattazione dell'Ordine del giorno, il Presidente evidenzia agli associati le seguenti circostanze:

* in data 23 novembre 2021 ha avuto inizio il processo di trasferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dei dati relativi agli enti iscritti nei registri regionali delle Organizzazioni di volontariato, procedimento che ha coinvolto anche "Podenco's Angels Rescue - organizzazione non lucrativa di utilità sociale"

* durante la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS

degli enti in trasmigrazione, è emersa l'esigenza di adeguare lo statuto dell'associazione ai requisiti di legge richiesti dal D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il Presidente passa pertanto ad illustrare le modifiche ed integrazioni da introdursi rispetto al testo già in vigore, così come richiesto dalle competenti autorità, tutte peraltro già note agli intervenuti in quanto da tempo portate a loro conoscenza.

Infine il Presidente propone di meglio specificare le attività che l'associazione svolge di cui all'articolo 5 comma I del D. Lgs. 117/2017, lettere e) - i).

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare su quanto proposto.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea - concordando con quanto esposto dal suo Presidente - a voti unanimi

delibera

1) di approvare il nuovo testo dello statuto dell'associazione quale proposto ed illustrato dal Presidente.

La comparente mi consegna il testo integrale del nuovo statuto dell'associazione; tale documento, sottoscritto dalla comparente con me Notaio, viene quindi allegato al presente atto sotto la lettera "**A**": su conforme indicazione degli intervenuti la comparente mi dispensa dal darne lettura.

Richiamata la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2017 n. 158/E, si invoca l'esenzione dal pagamento di imposte di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 82 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), come modificato dall'articolo 26 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, trattandosi di modifica statutaria (finalizzata all'iscrizione nel R.U.N.T.S.) inerente Organizzazione di Volontariato per la quale è stata con Decreto Dirigenziale [Raccolta Generale n. 1992 / Fasc. n. 13.3/2020/30 in data 25 marzo 2020] del Direttore del Settore Sviluppo Economico e Sociale, Trasporti Privati e Turismo della Città Metropolitana di Milano disposta (ai

sensi della Legge Regionale 1/08 e della D.G.R. 4331 del 26 ottobre 2012) l'iscrizione al n. MI-921 della Sezione Provinciale di Milano del Registro Generale Regionale del Volontariato, con conseguente acquisizione da parte della medesima Organizzazione della qualifica di O.N.L.U.S..

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore 18.40 (diciotto e minuti quaranta).

Del

presente atto ho dato lettura alla comparente, la quale lo approva e sottoscrive con me Notaio alle ore 18.45 (diciotto e minuti quarantacinque).

Esso

consta di un foglio in gran parte dattiloscritto a sensi di legge e per il resto completato a mano da persone di mia fiducia e da me Notaio per intere pagine tre e parte della quarta fin qui.

Firmato Gardi Fulvia Marina

Firmato PIERO MARIN - NOTAIO (sigillo)

ALLEGATO "A" AL N. 31258/17926 DI REPERTORIO

STATUTO

Podenco's Angels Rescue

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'associazione denominata

“Podenco's Angels Rescue - organizzazione non lucrativa di utilità sociale”

(di seguito in breve “l'associazione”).

L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 2

FINALITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare essa intende divulgare il rispetto degli animali e dell'ambiente, favorire la conoscenza dei cani di razza "podenco" (razza poco conosciuta in Italia, mentre in terra d'origine è sfruttata per la caccia e subisce maltrattamenti).

L'associazione ha lo scopo di salvare e riabilitare questi cani tramite l'inserimento in famiglie e la loro interazione in ambito sociale, culturale e sportivo mediante attività che ne esaltino le caratteristiche innate, come la predisposizione alla vita in branco, la forte affinità con l'essere umano e le sue notevoli doti di udito, vista e fiuto [essen-

do, ad esempio, possibile apprezzarne le qualità nell'ambito delle "IAA" (attività assistita con animali) e la ricerca di persone].

ART 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Nel perseguire le finalità di cui sopra, l'associazione svolge in via principale le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma I del D. Lgs. 117/2017, lettere:

e) “interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281”;

i) “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”.

In particolare l'associazione si propone di

* valorizzare le caratteristiche dei cani di razza "podenco" mediante l'organizzazione di programmi di "IAA" (interventi assistiti con animali)

* organizzare incontri per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della specificità di specie.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di soci, familiari di questi e terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'articolo 3, purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

ART. 5

RACCOLTA FONDI

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6

AMMISSIONE

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari ed onorari.

I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a

rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato la deliberazione con le specifiche motivazioni.

L'interessato - ricevuta la comunicazione di rigetto - ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea, in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.

Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da Consiglio Direttivo.

ART. 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento od esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.

Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'associazione stessa.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale - entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione - può ricorrere all'assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 9

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro (neppure indiretto) ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 10

ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

a) l'assemblea dei soci

b) il consiglio direttivo

c) il presidente

d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Gli organi sociali hanno la durata di 5 (cinque) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso.

Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11

ASSEMBLEA

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico, che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

Agli associati Enti del Terzo Settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati.

La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore ed il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

L'associato minorenni esercita il proprio diritto di voto per mezzo di coloro che su di esso esercitano la potestà genitoriale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 12

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di deliberare sulle modificazioni dello statuto, nonché sulla trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'associazione.

ART. 13

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati, oppure da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o tramite telex o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART. 14

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati (presenti in proprio o per delega) e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti (in proprio o per delega).

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione (da tenersi dopo non meno di ventiquattro ore dalla prima), l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta, nonché in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle assemblee dei soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; le limitazioni del

potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere - e se nominato decade dal suo ufficio - l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 5 (cinque) esercizi e possono essere rieletti.

ART. 16

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

- | | |
|--|--|
| f) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea; | |
| g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando la spesa; | |
| h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati; | |
| i) deliberare in merito all'esclusione di associati; | |
| l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati; | |
| m) eleggere il Presidente ed il Vicepresidente (o più Vicepresidenti); | |
| n) nominare il Segretario ed il Tesoriere (o il Segretario/Tesoriere), che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non associati; | |
| o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; | |
| p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio. | |
| q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso; | |
| r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione (e che non sia riservata - dallo statuto o dalla legge - all'Assemblea o ad altro organo sociale). | |

ART. 17

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno, o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle

riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 18

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 5 (cinque) esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19

IL SEGRETARIO

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Diret-

tivo e gestisce la tenuta dei libri sociali, garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ART. 20

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma II dell'articolo 2397 del codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati

affari.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo in tal caso costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti od una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 21

LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a * il libro degli associati

b * il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea

c * il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d * il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

e * il libro dei volontari associati, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22

RISORSE ECONOMICHE

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

a) quote sociali

b) contributi pubblici;

c) contributi privati;

d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

e) rendite patrimoniali;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma I dell'articolo 84 del D. Lgs 117/2017, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

l) altre entrate espressamente previste dalla legge;

m) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 23

SCRITTURE CONTABILI

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'articolo 13 e dall'articolo 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 24

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il giorno 1 (uno) gennaio di ogni anno per terminare il 31 (trentuno) dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Diretti-

vo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese giugno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 13 comma III del D. Lgs. 117/2017, qualora emanato.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; deve inoltre documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma II, al superamento delle soglie di legge di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma II del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di entrata - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 26

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

Tutti coloro che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni de-

rivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 27

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 comma I del D. Lgs. 117/2017, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea - che nomina il liquidatore - avente analoga natura giuridica ed analogo scopo.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'articolo 9 comma I del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato Gardi Fulvia Marina

Firmato PIERO MARIN - NOTAIO (sigillo)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dottor **Piero Marin**, Notaio in Milano (Collegio Notarile di Milano), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 4 agosto 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.

Milano li, 11 novembre 2022

File firmato digitalmente dal Notaio Piero Marin